

Norme & Tributi

Troppo bassa la paga oraria nel Ccnl vigilanza privata

Tribunale di Catania

Ritenuto non conforme alla Costituzione l'importo di 4,607 euro l'ora

Il giudice ha deciso di applicare i minimi più alti di un'altra intesa collettiva

Giampiero Falasca

La retribuzione oraria prevista dal Ccnl vigilanza privata - servizi fiduciari, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per le mansioni di uscire non è conforme all'articolo 36 della Costituzione; pertanto, le relative clausole del contratto (articoli 23 e 24) sono nulle e devono applicarsi i minimi salariali previsti da un altro contratto collettivo affine. Con questa decisione il Tribunale di Catania - sentenza del 21 luglio scorso - affronta con un approccio innovativo, di cui era emersa traccia in alcuni casi precedenti, un tema che è oggi al centro del dibattito tecnico e politico, quello del salario minimo.

La controversia è stata promossa da un lavoratore a termine che ha svolto mansioni di uscire presso un cantiere edile, con inquadramento nel livello retributivo F del Ccnl vigilanza privata - servizi fiduciari. Sulla base di tale inquadramento, il lavoratore ha percepito una retribuzione mensile lorda di 797,14 euro per 13 mensilità, pari a un importo lordo di

4,607 euro l'ora (valore in seguito cresciuto, per il recente rinnovo dell'intesa collettiva).

Dopo la fine del rapporto a termine, il lavoratore ha invocato l'inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell'articolo 36 della Costituzione, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. Per sostenere la propria domanda, il lavoratore ha proposto il confronto con la retribuzione oraria, molto più alta, prevista da Ccnl similari per mansioni equivalenti (dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario, multiservizi).

Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando che i parametri per valutare l'adeguatezza della retribuzione fissata da un Ccnl sono i principi costituzionali della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione: la proporzionalità è volta a garantire una misura della retribuzione ragionevole rispetto alle energie lavorative profuse, la sufficienza è volta ad assicurare un livello minimo capace di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La sentenza riconosce che il livello retributivo fissato da un contratto collettivo è accompagnato da «una presunzione di adeguatezza» (Cassazione 38666/2021), ma ricorda che questa presunzione non è assoluta, ben potendo il lavoratore fornire prova contraria. Nel caso del

Ccnl contestato, la sentenza ritiene che questa prova sia stata fornita mediante la comparazione di altri tre contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi nel settore o di settori analoghi.

In particolare, il Tribunale rileva che, confrontando questi accordi, emerge che la retribuzione annua lorda (esclusi straordinari e altre indennità) prevista dal Ccnl servizi fiduciari è di gran lunga inferiore a quella degli altri contratti: corrisponde al 65,43% del trattamento tabellare previsto dal Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati, al 52,57% del trattamento previsto dal Ccnl terziario e al 62,54% del trattamento previsto dal Ccnl multiservizi.

A questo si aggiunge, secondo la sentenza, la «macroscopica inadeguatezza» di una retribuzione oraria di soli 4,60 euro lordi a garantire un'esistenza veramente libera e dignitosa.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale conclude rilevando la nullità delle clausole collettive del contratto vigilanza privata - servizi fiduciari che fissano la retribuzione per le mansioni di uscire, in quanto gli altri accordi collettivi prevedono, per identiche mansioni, una retribuzione di gran lunga superiore. Per individuare la retribuzione spettante al lavoratore in sostituzione di quella fissata dalle clausole nulle, il giudice fa riferimento alla disciplina prevista dal Ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricati, al livello D1, che viene ritenuto applicabile all'attività di sorveglianza in un'area delimitata e all'attività di controllo degli accessi.

La presunzione di adeguatezza del livello retributivo di un contratto non è assoluta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con formazione e tirocini quindicimila ingressi fuori quota nel triennio 2023-25

Lavoratori stranieri

Permessi studio convertibili in permessi di lavoro in qualunque momento

Disponibili 15mila quote di ingresso di stranieri da usare nel triennio 2023-25 al fine di frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi e di orientamento. Lo prevede il decreto 28 giugno 2023 del ministro del Lavoro, di concerto con quelli degli Esteri e dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto.

Il provvedimento fissa in 7.500 i posti per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati

al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite. Questi percorsi devono avere durata non superiore a 24 mesi e devono essere organizzati da enti di formazione accreditati in base alle norme regionali in attuazione dell'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Esclusi i master di primo e secondo livello e i corsi organizzati dalle università, che richiedono un altro tipo di permesso di ingresso.

Altri 7.500 posti sono destinati a tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e organizzati da soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, sulla base delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome del 5 agosto 2014.

Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 50/2023, sottolinea il ministro del Lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati per studio o tirocinio, al termine del periodo di formazione, possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro al di fuori delle quote annuali. Anche per questo motivo il ministro ha deciso di confermare i 17.500+7.500 posti come già nel triennio 2020-22 anche se nella scorsa tornata sono stati utilizzati in minima parte: solo 3.219 su 15mila complessivi. Si ritiene, infatti, che le nuove disposizioni normative possano incrementarne l'utilizzo, insieme a futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l'ingresso di persone destinate a tirocini.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSSERVATORIO FONDAZIONE VISENTINI

NUOVA LINEA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

di Giovanni Grasso

—Continua da pagina 23

a norma si cura di precisare (offendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi già oggetto di controverso intendimento) che sono scorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte; onde si deve trattare di una omissione meramente formale e non di una originaria carenza sostanziale): a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria (articolo 106, comma 1); b) l'omessa allegazione del

contratto di avvalimento (articolo 104, comma 4);

c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale (articolo 68, comma 1).

In definitiva, appare evidente l'ampliamento dell'ambito del soccorso, fino al segno, si può osservare, di marcare un possibile conflitto con il canone di autoreponsabilità (che in generale sollecita gli operatori economici, in virtù della postulata qualificazione professionale e del correlativo dovere di diligenza, al

pieno e puntuale rispetto delle formalità procedurali, evitando gli aggravii imposti dalla rimessione in termini: per i quali potrebbe prospettarsi, anche, alla luce del criterio di buona fede, una forma di immeritevole abuso). Delicato è anche il confine (astrattamente chiaro, ma in concreto non privo di incertezze) tra semplice correzione materiale e vera e propria modifica sostanziale, naturalmente preclusa, dell'offerta.

Osservatorio Fondazione

Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ CONDOMINIO

Amministratore in vacanza

Gli aggiornamenti della nostra pagina web si fermano dall'11 al 28 agosto. Per il professionista che prolunga

l'assenza oltre le due settimane è

possibile ricorrere a un sostituto

di Rosario Dolce

La versione integrale dell'articolo su: ntpluscondominio.ilsote24ore.com

Giudici onorari con più spazio nel processo minorile

Civile

Corretta la riforma: reintrodotta la facoltà di ascolto del minore

Giovanni Negri

Recuperano spazio i giudici onorari nel processo minorile. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lunedì sera corregge infatti la riforma del processo civile e stabilisce che il giudice relatore può delegare ai giudici onorari minorili adempimenti specifici, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, sulla base di tempi e circostanze che sarà però lo stesso a indicare e motivare. Il giudice onorario entrerà poi a fare parte del collegio che sarà chiamato a decidere sui procedimenti.

La riforma aveva invece introdotto la previsione per cui nei procedimenti che hanno per oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti, purché diversi dall'ascolto del minore, dall'assunzione delle testimonianze e dagli altri atti riservati al giudice. Una misura presa per assicurare la professionalità di chi è chiamato

I «toga» potranno delegare adempimenti, ma a loro resta la guida del giudizio

a svolgere attività particolarmente delicate. Di cui esito può influire in modo determinante sul contenuto di provvedimenti molto incisivi come, per esempio, anche la sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale o il collocamento del minore presso affidatari o in casa-famiglia.

Tuttavia una scelta che andava in attrito con l'unanime riconoscimento, anche all'estero, del valore della presenza dei giudici onorari nel processo non solo decisionale: se infatti la presenza di soggetti con spiccate e trasversali professionalità costituisce un indubbio arricchimento nel contesto della camera di consiglio, altrettanto importante è l'intervento nella fase istruttoria e, in particolare al momento dell'ascolto del minore. «Ascolto che - osserva la relazione al decreto -, come da tempo riconosciuto e sottolineato in plurime sedi anche extranazionali, per consentire di fare emergere appieno i bisogni e le aspirazioni del minore, è benesua svolto avvalendosi anche di competenze diverse da quelle proprie del giurista».

E a intervenire sul punto, passaggio assai valorizzato dal ministero della Giustizia nella modifica normativa, è stato il Parlamento europeo con risoluzione del 5 aprile 2022, nella quale si sottolinea, tra l'altro, come «nell'ambito di procedimenti di diritto familiare in cui vi è un sospetto di violenza domestica, familiare o assistita, l'audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati, medico psicologo, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare il suo trauma o causargli ulteriori danni». La rigidità della riforma, inoltre, avrebbe avuto effetti controproducenti per l'interesse del minore, anche tenuto della ristrettezza delle piante organiche dei magistrati minorili, con competenza mista civile-penale. Il giudice togato conserverà la direzione del procedimento, per assicurare anche il pieno rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun obbligo di polizza ma l'edificio va protetto dai danni atmosferici

Condominio

Eventi sempre più intensi obbligano le assemblee a una attenta riflessione

Glaucio Bisso Annarita D'Ambrosio

In una estate di frequenti eventi atmosferici estremi torna in primo piano il tema dei danni prodotti negli edifici condominiali dal maltempo, considerato che la legge non impone obbligatoriamente agli edifici condominiali una copertura assicurativa per la responsabilità civile. L'amministratore beninteso non può stipulare il contratto senza una via libera assembleare, ma c'è da dire che l'aumento dei costi condominiali in genere è stato uno dei motivi che ha scoraggiato ultimamente i

condomini dal prendere in considerazione la stipula di assicurazioni, che invece, lo dimostra la cronaca, sarebbero state necessarie. Tra l'altro le polizze anti calamità nella legge delega fiscale 2023 rimarranno incentivate, come era già stato anticipato il 30 giugno da Il Sole 24 Ore. Non saranno però agevolate le coperture assicurative derivanti da bombe d'acqua, trombe d'aria, tempeste di vento, grandinate se rientrano negli eventi atmosferici garanzie complementari alla «globale fabbricati o pluririschio» a meno che, il contratto non le comprenda negli eventi calamitosi o vengano meglio definite le condizioni della detrazione nel testo di legge. Massima attenzione dunque al contenuto della polizza.

Prendiamo la grandine devastante caduta su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. I danni più gravi e diffusi sui condomini riguardano il bombardamento degli impianti fotovoltaici. Per ottenere l'indennizzo assicurativo occorre che la garanzia sia specifica per i danni della grandinata e vanno valutate franchigie, limiti e massimali. «Su sessanta perizie eseguite per grandine, 55 sono relative ad impianti fotovoltaici e solo cinque sono relative al capotetto» precisa Roberto

Queirolo, perito la cui struttura effettuata 40 mila stime circa all'anno. Ci conferma che la difficoltà per definire i risarcimenti e i costi di riparazione sono quasi triplicati, per l'eccesso di domanda dovuta al numero di eventi accaduti e per la scarsità locale di poter ricevere le parti da sostituire nel periodo estivo.

La stipula di una assicurazione del fabbricato, come detto non è obbligatoria, ma il dove viene stipulata include i danni atmosferici proprio per la percezione diffusa dell'alta probabilità che si verifichino.

Occhio però che nei contratti possono esserci clausole distinte per danni da eventi atmosferici e calamità, intendendo per queste ultime gli episodi violenti che hanno colpito ultimamente il nord Italia. Anche i danni a terzi degli oggetti proiettati dal vento devono essere ricompresi in garanzie specifiche. Proteggersi costa e la precau-

A tutela dei consumatori opera l'Ivass, l'Istituto di vigilanza sulle imprese assicurative

pazione dell'assicurato è che a spese elevate non corrispondano coperture sufficienti per via di clausole poco chiare. A partire dalla definizione del fabbricato assicurato.

Quali parti dello stesso sono comprese nella tutela? Ai fini della polizza per fabbricato, recenti pronunce di merito chiariscono che oggetto di assicurazione debba intendersi, «l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti...».

L'attività di ricerca che il consumatore deve attuare è molto complessa. È importante sapere che a sua tutela opera l'Ivass, l'Istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione autorizzate, sul cui sito è possibile presentare reclami per segnalare comportamenti scorretti. Su calamità e gap di protezione è stato costituito presso il Mef un tavolo di lavoro, a cui siedono enti pubblici e privati, con il coordinamento dell'Ivass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza sussidiarietà paga solo il moroso

Contratto di appalto

Il condominio è tenuto solo a fornire alla ditta creditrice i nomi di chi non ha pagato

Matteo Rezzonico

È valida la clausola con cui l'impresa appaltatrice rinuncia al vincolo sussidiario di solidarietà tra condomini, previsto dall'articolo 653 disposizioni di attuazione al Codice civile. In questi casi l'impresa non può pretendere il pagamento direttamente dal condominio, ma deve rivolgersi ai condomini morosi che rispondono in via parziale, ciascuno per il proprio debito (articolo 1314 del Codice civile). La conferma arriva dalla sentenza della Corte di appello di Salerno 799/2023 del 14 giugno 2023.

Nel corso del giudizio intentato dalla ditta appaltatrice creditrice di 20mila euro, uno dei morosi, aveva contestato la richiesta di denaro e la stessa validità del contratto di appalto non giustificato, a suo dire, da alcuna delibera che avesse autorizzato l'amministratrice alla sua sottoscrizione. La pronuncia di secon-

do grado chiariva innanzitutto che l'appalto era stato autorizzato per fatti conclusivi, ipotesi possibile non vigendo l'obbligo di forma scritta nei contratti tra privati.

In appello era stato riconosciuto poi che a pagare non doveva essere il condominio, bensì solo due condomini morosi. Questo in virtù della clausola 9 del contratto approvata dalle parti con doppia firma ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice civile per la quale: «l'impresa dichiara di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva nei confronti del condominio... i singoli condomini, pertanto risponderanno del debito ciascuno nei limiti della quota da loro dovuta... l'impresa - previa richiesta all'amministratore che si obbliga a consegnare tempestivamente ogni documento comprovante il debito richiesto - provvederà alla richiesta di ingiunzione di pagamento individualmente nei confronti del singolo condomino moroso, con addebito di interessi, spese legali ed altri oneri». La corte territoriale riconosce la validità di tale accordo, manlevando il condominio.

L'ente di gestione ha in presenza di tale clausola solo il compito di comunicare alla ditta i nomi dei morosi e la loro quota, come aveva fatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA